



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 283

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Disposizioni provinciali applicative del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il sistema di autorizzazioni per nuovi impianti viticoli.

Il giorno **22 Febbraio 2018** ad ore **09:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

il decreto ministeriale 15 dicembre 2015 n. 12272, in particolare gli articoli 6, 7, 8 e 9, recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli “Sistema di autorizzazione per gli impianti viticoli” così come modificato ed integrato dal decreto ministeriale n. 935 del 13 febbraio 2018, specifica le modalità di gestione per il rilascio delle nuove autorizzazioni per gli impianti di vigneti con uva da vino ed in particolare consente di:

- fissare uno o più criteri di priorità;
- applicare un limite massimo di superficie richiedibile per domanda inferiore a 50 ettari;
- stabilire che, nel caso in cui le richieste ammissibili superino la superficie assegnata a livello regionale/provinciale, venga garantito il rilascio di autorizzazioni per una superficie minima, compresa tra 0,1 e 0,5 ha, a tutti i richiedenti.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, entrato in vigore il 1° gennaio 2014;

visti il regolamento delegato (UE) n. 2015/560 e di esecuzione (UE) n. 2015/561 della Commissione, del 07 aprile 2015, recanti rispettivamente integrazioni e modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine al sistema di autorizzazione per gli impianti viticoli;

visto il decreto ministeriale 15 dicembre 2015 n. 12272 recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazione per gli impianti viticoli” ed in particolare gli articoli 6, 7, 8 e 9, concernente le autorizzazioni per nuovi impianti, così come modificato ed integrato dai decreti ministeriali n. 527 del 30 gennaio 2017 e n. 935 del 13 febbraio 2018;

vista la propria deliberazione n. 329 di data 11 marzo 2016 relativa alle: “Disposizioni provinciali applicative del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli “Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli e gestione e controllo del potenziale produttivo viticolo”;

considerate le richieste di autorizzazioni per nuovi vigneti presentate da produttori in Provincia di Trento, nei primi due anni di applicazione del nuovo sistema delle autorizzazioni, valutate in particolare le superfici richieste per domanda, si stabilisce di fissare un limite massimo richiedibile

per domanda di autorizzazioni per nuovi impianti inferiore a 50 ettari, così come previsto dal decreto ministeriale n. 935 del 13 febbraio 2018 all'articolo 1 comma 4;

ritenuto necessario stabilire che, in attuazione del comma 2, dell'articolo 9 bis del decreto ministeriale 15 dicembre 2015, così come sostituito dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto ministeriale n. 935 del 13 febbraio 2018, nel caso in cui le richieste ammissibili superino la superficie assegnata alla Provincia Autonoma di Trento, venga garantito il rilascio di autorizzazioni per una superficie minima pari a 0,3 ettari a tutti i richiedenti;

preso atto che, qualora la superficie disponibile per la realizzazione di nuovi impianti messa a disposizione della Provincia Autonoma di Trento non sia sufficiente a garantire il rilascio a tutti i richiedenti della superficie minima sopra richiamata, tale limite sarà di conseguenza ridotto;

- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di stabilire un tetto massimo di superficie vitata richiedibile per domanda di 10 ettari;
- 2) di stabilire che, nel caso in cui le richieste ammissibili superino la superficie assegnata alla Provincia Autonoma di Trento, venga garantito il rilascio di autorizzazioni per una superficie minima pari a 0,3 ettari a tutti i richiedenti, fermo restando che, qualora la superficie di nuovi impianti disponibile non sia sufficiente a garantire il rilascio a tutti i richiedenti della superficie minima sopra richiamata, si provvederà a ridurre di conseguenza tale limite;
- 3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento e di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Direzione generale delle politiche internazionali e della Unione Europea - PIUE VII – Settore vitivinicolo e ad AGEA Coordinamento.

Adunanza chiusa ad ore 11:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace